



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1309

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29 settembre 2017, concernente "Articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017). Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale".

Il giorno **27 Luglio 2018** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), al fine di garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari, ha istituito l'assegno unico provinciale.

Il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 stabilisce che l'assegno unico provinciale è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

Con decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. è stato emanato il regolamento, previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016, che individua i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico provinciale, nonché le condizioni ed i requisiti di accesso. Inoltre, il regolamento abroga le disposizioni di legge che prevedono quelle prestazioni economiche alle quali l'assegno unico provinciale va a sostituirsi (reddito di garanzia, assegno regionale al nucleo familiare, contributo famiglie numerose, assegni integrativi per invalidi civili).

L'articolo 2 del citato regolamento individua, in particolare, quali bisogni specifici per il cui soddisfacimento è erogata la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. b) della legge provinciale n. 20 del 2016, i seguenti:

- 1) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
- 2) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
- 3) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29.09.2017, in attuazione del comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016, è stata approvata la disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale (di seguito Disciplina Assegno unico), con la quale sono stati definiti i seguenti aspetti:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, tenendo conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

A distanza di nove mesi dall'avvio della raccolta delle prime domande di assegno unico, si rende necessario apportare delle modificazioni alla Disciplina dell'Assegno unico, sia per migliorare alcuni aspetti di dettaglio che hanno dato luogo ad alcune criticità nell'applicazione della Disciplina

in questione, per cui si rende necessario formulare una nuova scrittura delle disposizioni interessate, più chiara e più esauriente di quella attuale, sia per innovare quanto previsto per la quota a sostegno del reddito, cioè quella di cui alla lett. a) del comma dell'articolo 28, definita anche come "Quota A)".

Per quanto riguarda le modificazioni di natura tecnica si fa rinvio all'Allegato 1) in cui sono indicate tutte le modificazioni oggetto di questo provvedimento, integrate con le relative motivazioni.

Per quanto riguarda, invece, le innovazioni alla Disciplina dell'assegno unico, esse concernono:

- a) l'esclusione dal calcolo dell'indicatore ICEF relativo alla Quota A), degli incrementi di reddito di lavoro del componente il nucleo familiare, al fine di evitare che un maggior impegno lavorativo si traduca immediatamente nella fuoriuscita dall'ambito della tutela, rappresentata dall'assegno, preferendo piuttosto una gradualità nell'accompagnare i percettori della quota a sostegno del reddito nell'acquisizione di una propria autonomia economica. Ovviamente, l'incremento di reddito che non entra nel calcolo dell'indicatore ICEF per la quota A), deve essere, sia in termini assoluti che relativi, significativo e il beneficio deve essere parametrato al sesso e all'età del lavoratore, allo scopo di premiare maggiormente i soggetti che hanno più difficoltà a trovare un lavoro o, comunque, di aumentare l'impegno lavorativo. In termini più specifici, la modifica proposta prevede che l'incremento di reddito da lavoro, se pari almeno ad euro 1.200,00 rispetto al reddito dell'anno precedente, sia valutato per la parte eccedente i seguenti importi:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

- b) se un componente del nucleo familiare termina il godimento della NASPI o della Indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, la Quota A) dell'assegno unico viene incrementata, nei dodici mesi successivi, di un importo, parametrato anche in questo caso al genere e all'età del soggetto che ha cessato di beneficiare dell'ammortizzatore sociale statale, cioè in funzione della difficoltà a trovare un lavoro, e moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza. Lo scopo di questo incremento è quello tutelare quei nuclei/soggetti che, perdendo la NASPI/DISCOLL e avendo comunque difficoltà a trovare un lavoro, si ritrovano in brevissimo tempo senza un sostegno economico rilevante. Nello specifico, gli importi mensili dell'incremento sono quelli indicati nella seguente tabella:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 100,00	Euro 200,00
Femmina	Euro 150,00	Euro 300,00

Sulla proposta di modifica della disciplina dell'assegno unico sono state sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative (prot. PAT/RFS206-18/07/2018-0419704). Inoltre, come previsto dal comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016, questa proposta è stata sottoposta:

- al Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento che ha espresso parere favorevole in data 18.07.2018 (prot. n. PAT/RFS206-18/07/2018-0419833);
- alla Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale che ha espresso parere favorevole in data 18.07.2018 (prot. PAT/RFA001-19/07/2018-0423798).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 28 della legge provinciale della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- visto il "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali della provincia di Trento espresso nella seduta del 18.07.2018 (PAT/RFS206-18/07/2018-0419833);
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta del 18.07.2018 ((prot. PAT/RFA001-19/07/2018-0423798);
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29 settembre 2017, concernente "Articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017). Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale", contenute nell'Allegato 1) di questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le modificazioni di cui al punto 1) si applicano alle domande per l'assegno unico provinciale relative all'anno 2019 e seguenti;
- 3) di approvare il testo coordinato della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale con le modificazioni di cui al punto 1), come risultante dall'Allegato 2) di questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29 settembre 2017, concernente “Articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017). Approvazione della disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale”

Alla Disciplina per l'attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), che ha istituito l'assegno unico provinciale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 del 29.09.2017, di seguito Disciplina dell'assegno unico, sono apportate le modificazioni di seguito indicate.

Modificazioni del Paragrafo 4 “Soggetti esclusi dal nucleo familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno unico”

Alla lett. b) sono aggiunte le seguenti parole **“o, in alternativa, la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda;”**.

Motivazione: L'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 ha modificato il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20/2016, introducendo, in aggiunta al requisito della residenza dei tre anni, quello della residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda. Considerato che nella Disciplina dell'assegno unico è stato stabilito che i soggetti del nucleo familiare privi del requisito della residenza triennale non rilevano ai fini della quantificazione dell'importo dell'assegno, analogamente non vengono considerati anche quelli privi del requisito della residenza storica.

Alla lett. d) le parole **“lett. e), ultimi due periodi”** sono sostituite dalle parole **“lettera b), numero 2)”**.

Motivazione: la modificazione è necessaria per correggere un errore nel riferimento normativo.

Modificazioni del Paragrafo 5 “Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno”

Al secondo e terzo capoverso le parole **“1° luglio”** sono sostituite le parole **“15 settembre”**.

Motivazione: Si tratta di una modifica di tipo organizzativo, valida per l'assegno relativo al 2019, suffragata dall'esperienza dell'anno scorso dove la raccolta delle domande è iniziata il 9 ottobre 2017. Per cui quest'anno la raccolta inizia quasi un mese prima.

Al quarto capoverso tra le parole **“prima della data di presentazione”** e le parole **“nel nucleo familiare beneficiario”** sono inserite le domande **“della domanda”**.

Motivazione: seppur sottinteso, si rende opportuno precisare che la data di presentazione è riferita alla domanda.

Al quarto capoverso le parole **“e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento”** sono sostituite dalle parole **“purché, a tale data, il nucleo familiare sia in possesso del requisito della residenza. Se il possesso del requisito della residenza è acquisito in una data successiva alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, l'assegno decorre dal mese**

successivo alla data di acquisizione di questo requisito. In ogni caso l'assegno decorre non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento.”.

Motivazione: le modificazioni servono a chiarire che l'eventuale decorrenza retroattiva rispetto alla data di presentazione della domanda, delle quote relative ai bisogni specifici è ammessa a condizione che a tale data retroattiva il richiedente fosse in possesso del requisito della residenza. In caso contrario, l'assegno decorre dalla data di acquisizione della residenza.

Modificazioni del paragrafo 6.1 “Aspetti generali”

Le parole **“In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:**

- a) fermo restando la possibilità di dedurre le spese di assistenza in forma forfettaria, è ammessa, in alternativa, la deduzione delle spese effettivamente sostenute fino al doppio della deduzione forfettaria spettante.”,**

sono soppresse.

Motivazione: in sede di prima applicazione, si è potuto constatare che, seppur giustificata dal fatto che sono più valute le entrate relative a pensioni e ad indennità per invalidità, la suddetta limitazione alla possibilità di dedurre le spese di assistenza, è stata di fatto applicata a pochi casi. Ne consegue che l'eliminazione di tale limitazione non comporterà un aggravio rilevante della spesa.

Modificazioni al paragrafo 6.2 “valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà – “ICEFA””

Alla lett. c) le parole **“non si applica la deroga sulla valutazione dell'unità immobiliare di valore maggiore del nudo proprietario”** sono sostituite dalle parole **“non si applica la franchigia di euro 20.000,00 prevista per le proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza”.**

Motivazione: anche a livello della Disciplina ICEF il regime favorevole per nude proprietà di maggior valore sono state sostituite dalla franchigia più generale sui beni immobili e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza.

Viene inserita la seguente lettera:

- g) l'incremento dei redditi di lavoro del componente il nucleo familiare, se pari almeno ad euro 1.200,00 rispetto al reddito dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i redditi, viene valutato per la parte eccedente i seguenti importi:**

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

Motivazione: questa è una modifica significativa della Disciplina dell'assegno unico. La sua finalità è quella di sostenere le famiglie che cercano di uscire dalla condizione di bisogno attraverso il lavoro. In pratica vengono esclusi dalla valutazione gli incrementi di reddito da lavoro, conseguiti da un anno all'altro, in misura differenziata a seconda della difficoltà a trovare un lavoro che, come è noto, riguarda prevalentemente le donne e gli anziani.

La tabella riguardante i parametri ICEF, viene modificata:

- aggiungendo le parole “**se di lusso (categorie A1, A8 e A9)**”, per quanto riguarda l'abitazione di residenza;
- aggiungendo la riga relativa alla franchigia per la proprietà o per altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza;
- sostituendo il valore del reddito di riferimento, ora fissato in euro 50.500,00.

Motivazione: si tratta di adeguamenti alla Disciplina ICEF che ha escluso dalla valutazione dell'abitazione di residenza ad esclusione degli immobili di lusso appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali rimane la franchigia di euro 150.000,00; ha introdotto la franchigia sulle proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza e ha rivalutato il reddito di riferimento.

Modificazioni del paragrafo 6.2.1. “Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi”

Al primo paragrafo le parole “quanto dichiarato” sono sostituite dalle parole “**il reddito di confronto, come definito al punto 6.2.3**”.

Motivazione: rendere univoco il significato di “quanto dichiarato”.

Al secondo paragrafo sono sostituite: la parola “**spesa**” dalle parole “**stima della spesa**”; le parole “**ai redditi dichiarati**” dalle parole “**al reddito di confronto**”, le parole “**ai costi dei**” dalle parole “**alla stima della spesa per i**”.

Motivazione: rendere univoci e più chiari i concetti contenuti in questa norma.

Modificazioni al paragrafo 6.2.2 “Calcolo stima dei consumi”

Il titolo del paragrafo 6.2.2 viene sostituito dal seguente “**Calcolo della stima della spesa per i consumi**”

Motivazione: rendere più chiaro il contenuto del paragrafo 6.2.2

Nella tabella della spesa presunta per consumi, la “Spesa totale €” relativa ad un nucleo di 4 componenti viene corretta da “**€ 6.456,00**” in “**€ 7.373,00**”.

Motivazione: il valore corretto della somma delle singole voci è appunto € 7.373,00 e non € 6.456,00.

Modificazioni al paragrafo 6.2.4 “aggiornamento delle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi (“Attualizzazione dei redditi”)

I due alinea della lett. a) vengono scissi in due lettere distinte – lett a) riferita alla perdita del lavoro e la lett. b) riferita alla perdita agli ammortizzatori sociali. Di conseguenza la lett b) viene rinominata in lett. c). Nello specifico: le parole “**per lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno 6 mesi**” e le parole “**Per la verifica della durata del contratto si considerano anche le proroghe senza soluzione di continuità, se riferite al medesimo contratto;**” vengono inserite, rispettivamente all’inizio e alla fine della nuova lett. a).

Motivazione: si rende più semplice l’accesso all’attualizzazione dei redditi per chi perde gli ammortizzatori sociali, in quanto non viene più richiesto che il rapporto di lavoro che aveva dato diritto agli ammortizzatori sociali fosse a tempo indeterminato o di almeno 6 mesi.

Al primo alinea della nuova lett. a), come risultante dalla precedente modificazione, le parole “, **con impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali**”, sono soppresse, e dopo i due alinea del quarto capoverso è aggiunto il seguente: “**Nel caso in cui l’attualizzazione dei redditi derivi dalla perdita/sospensione/riduzione di attività lavorativa che dà diritto ad ammortizzatori sociali, che non è stato possibile indicare al momento dell’attualizzazione in quanto non ancora percepiti, il richiedente dell’assegno unico è tenuto a integrare la dichiarazione di attualizzazione entro tre mesi dall’erogazione della prima mensilità o unica rata dell’ammortizzatore, al fine di ricalcolare in via definitiva l’importo dell’assegno unico – Quota A), effettivamente spettante, a pena di decadenza dal beneficio dell’attualizzazione.**”.

Motivazione: si vuole rimuovere il divieto di attualizzare i redditi per chi ha diritto ad un ammortizzatore sociale in quanto è risultato essere particolarmente stringente. La possibilità di attualizzare è resa però compatibile con l’ammortizzatore sociale al fine di evitare un sovrapporsi di benefici.

Al terzo capoverso, parole “**lett. a) e b)**” sono sostituite dalle parole “**lett. a), b) e c)**”.

Motivazione: modifica necessaria avendo rinumerato la precedente lett. b) in lett. c).

Modificazioni al paragrafo 6.3 “Valutazione della condizione economica per l’accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati dall’art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione – ICEF B”

Nella tabella dei parametri ICEF vengono apportate le seguenti modificazioni: viene specificato che la franchigia per l’abitazione di residenza (FAR) è prevista solo per le abitazioni di lusso in quanto inserite nella categoria catastale A1, A8, e A9, aggiunta la riga relativa alla “**Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare FPI**” per “**EURO 20.000,00**”; il valore del reddito di riferimento RIF viene aggiornato ad **EURO 50.500,00**.

Motivazioni: sono modifiche derivanti dall’ultimo aggiornamento della Disciplina ICEF.

Modificazioni al paragrafo 7 “Determinazione della quota A)”

Nella formula “**quota_A = min(euro 11.400,00; scarto_icef*eq_NFB*euro 50.000,00)**” il reddito di riferimento di euro 50,000,00 viene aggiornato ad euro 50,500,00, per cui la formula diventa “**quota_A = min(euro 11.400,00; scarto_icef*eq_NFB*euro 50.500,00)**”

Motivazione: come detto sopra, si tratta di modifiche dovute all'aggiornamento della Disciplina ICEF.

Al quarto capoverso dopo le parole **“(13 settimane, 90 giorni),”** sono aggiunte le parole **“e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali,”**.

Motivazione: si vuole definire meglio le competenze dei servizi sociali in materia di quantificazione dell'importo; con questa modifica l'intervento dei servizi sociali è esteso a tutti in casi in cui comunque viene richiesta la loro valutazione.

Al quarto capoverso, le parole **“ , lettera a)”** sono soppresse in quanto il paragrafo 9 non è suddiviso in lettere.

Se un componente del nucleo familiare termina la fruizione della NASPI (art. 1 del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22) o della Indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (articolo 15 del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22), avendo goduto dell'intero periodo, la quota A dell'assegno viene incrementata, nei dodici mesi successivi, degli importi mensili di seguito indicati, moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza fino a quello previsto per un nucleo di quattro persone:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 100,00	Euro 200,00
Femmina	Euro 150,00	Euro 300,00

Per chi presenta la domanda in via anticipata rispetto all'anno di riferimento dell'assegno senza avere in corso una domanda di assegno, l'incremento vale per l'anno di riferimento dell'assegno. Per gli altri casi, l'incremento si applica dal mese successivo in cui si è verificata la cessazione della NASPI o DIS-COLL e fino al 31 dicembre, se il richiedente ha in corso una domanda di assegno valida, e per i restanti mesi dell'anno successivo a partire da gennaio, se presenta una domanda di assegno valida per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione della NASPI o DIS-COLL.

Motivazione: viene introdotto una maggiorazione della quota A a sostegno del reddito, della durata di dodici mesi a favore di coloro che perdendo la NASPI/DIS-COLL e avendo un grado di difficoltà occupazionale, ritenuto elevato in relazione all'età e al sesso, si trovano a perdere una significativa fonte di reddito. Il valore dell'incremento è moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza, per tener conto della composizione del nucleo familiare, fino però ad un massimo corrispondente al coefficiente previsto per un nucleo di quattro persone.

Modificazioni al paragrafo 8.1 “Quota B1) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori”

Nella Tabella relativa alla “Quota B1) spettante”, l'intestazione della colonna **“Quota vincolata”** viene sostituita dall'intestazione **“Quota condizionata”**.

Motivazione: mantenere l'uniformità terminologica.

All'ultimo capoverso le parole **“ed alla natalità”** sono soppresse.

Motivazione: per uniformità a quanto previsto al paragrafo 12. “Non cumulabilità integrale dell’assegno con altri interventi”, dove è stata stabilita la riduzione della quota B1 solo in caso di percezione dell’assegno per nucleo con almeno tre figli e non anche dell’assegno di maternità.

Modificazioni al paragrafo 8.2 “Quota B2) per l’accesso ai servizi per la prima infanzia”

Al sottoparagrafo “Servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate – Quota B2 calcolata su base oraria:”, le parole **“tenuto conto che per la tipologia di servizio in esame, quale requisito di accesso, è previsto un indicatore Icef B non superiore a 0,3529411765, per le famiglie con un indicatore superiore a tale valore il contributo è pari a zero.”** sono soppresse.

Motivazione: la disciplina di settore relativa ai “buoni di servizio” si è adeguata elevando a 0,40 la soglia ICEF per l’accesso ai buoni di servizio. Pertanto, a livello di Disciplina dell’assegno unico, non è più necessario differenziare la soglia per la quota B2), tra chi usufruisce degli asili nido o della tagesmutter, da un lato, e che utilizza i “buoni di servizio”, dall’altro.

Modificazioni al paragrafo 8.3 “Quota B3 per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare”

Al primo capoverso, punto i., la parola **“minorenni”** è soppressa.

Motivazione: si tratta di un mero errore materiale, in quanto la tabella successiva riguarda sia invalidi minorenni che maggiorenni.

Modificazioni al paragrafo 9 “Progetto sociale”

La lett. a) **“ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7.1, tenendo conto eventualmente anche del grado di copertura dei fabbisogni primari per i componenti il nucleo inseriti in struttura socio-assistenziale, sociosanitaria o sanitaria;”** viene sostituita dalla seguente lett a) **“nel caso di componenti del nucleo inseriti in struttura residenziale socio-assistenziale, socio- sanitaria o sanitaria, ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7 tenendo conto del grado di copertura dei fabbisogni primari garantito dalla struttura residenziale;”**.

Motivazione: da un lato, si esplicita che la riduzione della quota A da parte dei servizi sociali è ammessa solo per i nuclei familiari inseriti in strutture socio-assistenziali, sociosanitarie e sanitarie che non garantiscono la copertura integrale dei fabbisogni primari e dall’altro, che la riduzione è rapportata al grado di copertura dei fabbisogni in questione.

Alla lett. b), il riferimento al “punto 7.1” è sostituito dal riferimento al “punto 7”.

Motivazione: correggere un mero errore materiale, non essendoci il “punto 7.1”, ma solo il “punto 7”.

Modificazioni al paragrafo 10 “Concessione ed erogazione dell’assegno unico provinciale”

Al secondo capoverso tra le parole **“della sospensione”** e le parole **“della Quota A”** sono aggiunte le parole **“della determinazione”**

Motivazione: per chiarire che, in caso di valutazione dei servizi sociali, la sospensione riguarda la determinazione della quota A, mentre le eventuali altre quote, già calcolate dall'algoritmo senza ulteriori passaggi, possono essere concesse ed erogate.

Al quinto capoverso le parole **“in via definitiva”** sono soppresse.

Motivazione: come detto sopra, con la cessazione della sospensione della determinazione della quota A, la Quota A viene determinata una sola volta e in via definitiva; pertanto le parole soppresse sono superflue.

Modificazioni al paragrafo 10 “Sanzioni”

Viene aggiunto il seguente periodo: **“La presenza nel nucleo familiare beneficiario di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza dalla quota A), o da un beneficio della medesima tipologia, ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, comporta l'impossibilità di accedere all'assegno unico per 18 mesi dal provvedimento di decadenza totale per dichiarazioni non veritiere relative alla condizione economica e alla residenza.”**

Motivazione: si tratta di una norma già prevista in termini generali nel Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg., ed in particolare all'articolo 8, comma 3. In questo comma, però, si fa ulteriore rinvio a quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 13/2007, in materia di politiche sociali. Si rende pertanto opportuno, per facilitare l'interpretazione della norma, inserire nella Disciplina dell'assegno unico il periodo in questione.

Modificazioni al paragrafo 12 “Non cumulabilità integrale dell'assegno con altri interventi”

Al terzo capoverso le parole “del non accoglimento” sono sostituite dalle parole “della decadenza”.

Motivazione: correzione di un errore materiale, in quanto si tratta di una decadenza, cioè successiva ad un accoglimento, e non un non accoglimento.

Al terzo capoverso dopo le parole **“della quota A.”** è aggiunto il periodo **“Nel periodo utile per la presentazione della dichiarazione ISEE/domanda REI, l'assegno unico è concesso con contestuale sospensione della determinazione della quota A).”**

Motivazione: si vuole specificare che nel periodo in cui il richiedente è tenuto a presentare la documentazione per la domanda di REI (Dichiarazione ISEE ed eventuale domanda REI se idoneo), la domanda di assegno unico può essere concessa relativamente alle altre quote diverse da quella A).

Nell'ultimo capoverso le parole **“sono ritenuti non cumulabili con la quota B) dell'assegno unico provinciale, gli assegni disciplinati dalla L. 448/1998. In particolare:-”** sono soppresse e il successivo alinea è inserito nel capoverso in continuità.

Motivazione: siccome viene indicata una sola prestazione statale come non cumulabile con la quota B1), la struttura ad elenco poteva indurre a ritenere che le prestazioni statali fossero più di una.

**DISCIPLINA PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28, COMMA 4, DELLA LEGGE
PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2016, N. 20
(LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE**

(Testo coordinato con le modifiche da applicare alle domande per l'assegno
relativo all'anno 2019 e seguenti)

1. Ambito di applicazione

La presente disciplina stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 rubricato "assegno unico provinciale" quale intervento economico assistenziale volto ad assicurare equità nella concessione dei benefici pubblici, razionalizzazione degli interventi nonché semplificazione amministrativa ed organizzativa, e del relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg., di seguito "Regolamento".

2. Modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda

La richiesta del beneficio è presentata da un componente del nucleo familiare beneficiario, così come definito dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, capace di agire e di intendere e volere (di seguito "richiedente"). Se il nucleo è composto esclusivamente da un soggetto con capacità ridotta, la richiesta è presentata dal tutore, curatore, amministratore di sostegno non facente parte del nucleo, del predetto soggetto.

Se nel nucleo familiare da valutare è presente un soggetto minore o affidato, la domanda è presentata dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale che convive anagraficamente e di fatto con il minore o dall'affidatario convivente con l'affidato.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rappresentanza legale e volontaria, nonché quelle in materia di sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà.

Il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento") è il richiedente se fa parte del nucleo familiare, o l'unico componente del nucleo familiare beneficiario qualora il richiedente non faccia parte del nucleo familiare.

La Domanda di Assegno Unico Provinciale è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia), anche per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o dagli istituti di patronato o assistenza sociale.

Per consentire il massimo grado di dematerializzazione dei documenti, la sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale è effettuata mediante lo strumento della "firma grafometrica" (firma elettronica avanzata, apposta dal richiedente con uno stilo elettronico su tavoletta grafica, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del servizio e salvo che la stessa non sia già stata rilasciata).

La sottoscrizione della Domanda di Assegno Unico Provinciale con modalità tradizionali (su carta) è ammessa solo nei casi di indisponibilità o significative criticità nell'erogazione del servizio di

firma grafometrica, da segnalare tempestivamente a cura dell'operatore/sportello al soggetto erogatore del servizio di firma grafometrica.

Copia cartacea della Domanda di Assegno Unico Provinciale è consegnata all'interessato solo su espressa richiesta di quest'ultimo.

3. Definizione del nucleo familiare da valutare

Il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalle disposizioni previste dall'Allegato 1, recante "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare" delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art.6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1076/2015, e s.m.i. (di seguito Disciplina ICEF) con le specificazioni e le integrazioni di seguito indicate.

Il punto 2 dell'Allegato 1 viene integrato con il seguente punto:

2.2.5 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica risulta irreperibile oppure denunciato, istruito, sottoposto a giudizio o condannato per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo.

Per i nuclei con minori o equiparati si applicano le disposizioni di cui al punto 5, con riferimento all'altro genitore.

4. Soggetti esclusi dal nucleo familiare ai fini della determinazione della misura dell'assegno unico

Ai fini della quantificazione dell'assegno unico non si considerano i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) chi di fatto non coabita;
- b) componenti maggiorenni che, al momento della domanda, non hanno residenza continuativa in un comune della provincia di Trento da più di tre anni maturata nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda o, in alternativa, la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato nell'anno antecedente alla data di presentazione della domanda;
- c) componenti detenuti in istituti di pena;
- d) componenti ospitati per un periodo pari ad almeno 30 giorni presso strutture ospedaliere, residenziali sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, fatto salvo il caso in cui il nucleo sia inserito nella sua interezza, anche a titolo di convivenza anagrafica, in strutture che non garantiscono la completa copertura dei bisogni primari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) del Regolamento;
- e) componenti per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione per irreperibilità o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo da valutare.

5. Periodo di riferimento, termini di presentazione della domanda e decorrenza economica dell'assegno

Il periodo di riferimento dell'assegno è l'anno solare.

La domanda può essere presentata dal 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e fino al 30 novembre dell'anno di riferimento.

Se la domanda di assegno è presentata dal 15 settembre al 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, l'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la domanda è presentata nel corso del periodo di riferimento, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Tuttavia se prima della data di presentazione della domanda nel nucleo familiare beneficiario sono presenti figli già nati, minori già presi in affidamento o soggetti già riconosciuti invalidi, la quota dell'assegno diretta al soddisfacimento dei bisogni specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b) e c) del Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo rispettivamente alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, purché, a tale data, il nucleo familiare sia in possesso del requisito della residenza. Se il possesso del requisito della residenza è acquisito in una data successiva alla nascita, affidamento o riconoscimento dell'invalidità, l'assegno decorre dal mese successivo alla data di acquisizione di questo requisito. In ogni caso l'assegno decorre non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Le quote dell'assegno sono calcolate per ciascuno dei mesi del periodo di riferimento.

Eventuali circostanze che si verificano successivamente al mese di decorrenza dell'assegno e che comportano modificazioni ai requisiti o alle condizioni che hanno dato diritto all'accesso all'assegno o alla sua quantificazione, hanno decorrenza dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

6. Valutazione della condizione economica

6.1 Aspetti generali

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si applicano le "Disposizioni ICEF", fatte salve le specificazioni e le deroghe di seguito indicate.

Ai fini del calcolo della condizione economica, si considerano al 100% i redditi e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare.

La valutazione della condizione economica è differenziata a seconda delle quote di assegno previste dall'art. 28 della LP 20/2016.

Salvo quanto previsto al paragrafo 6.2.4 per l'attualizzazione dei redditi, il reddito e il patrimonio assunti per la valutazione della condizione economica sono:

- il reddito del secondo anno precedente quello di riferimento dell'assegno;
- il patrimonio al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di riferimento.

6.2 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà – “ICEF A”

Per il calcolo della condizione economica per l'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF A"), si applicano le Disposizioni ICEF, fatte salve le specificazioni e le deroghe indicate al paragrafo 6.1 e quelle di seguito indicate:

- a) è equiparata al canone di locazione di cui alla lettera h) dell'art. 13 delle Disposizioni ICEF, la quota di compartecipazione dovuta dal nucleo familiare per l'uso di un alloggio, presso il quale

il nucleo ha assunto la residenza, messo a disposizione nell'ambito di un intervento socio-assistenziale;

- b) non vengono applicate le deduzioni previste per:
- i componenti del nucleo familiare di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa;
 - i nuclei familiari composti da un solo genitore e da figli minori;
 - i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori e da figli minori;
 - i nuclei in cui sono presenti almeno tre figli minori o, se maggiorenni, studenti e fiscalmente a carico;
- c) non si applica la franchigia di euro 20.000,00 prevista per le proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili diversi dall'abitazione di residenza;
- d) non sono computati, in deroga al principio della valutazione delle altre fonti di entrata non rilevanti fiscalmente, gli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, e comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007, gli importi percepiti, nell'anno di riferimento dei redditi, a titolo di "Quota A" nonché a titolo di misura nazionale di contrasto alla povertà (SIA – REI);
- e) nel caso di imprenditori sottoposti a procedura fallimentare, non sono valutati i relativi beni aziendali di valore superiore ad euro 200.000,00;
- f) gli importi relativi ai canoni di locazione e agli interessi su mutuo ipotecario e chirografario, al netto di eventuali agevolazioni pubbliche, si deducono nei limiti indicati nella seguente tabella:

Numero di componenti	Importo deducibile
1	Euro 2.460,00
2	Euro 2.580,00
3	Euro 2.940,00
4	Euro 3.120,00
5	Euro 3.540,00
6	Euro 3.960,00
7	Euro 4.680,00
8 e oltre	Euro 4.860,00

- g) l'incremento dei redditi di lavoro del componente il nucleo familiare, se pari almeno ad euro 1.200,00 rispetto al reddito dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i redditi, viene valutato per la parte eccedente i seguenti importi:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

I parametri ICEF variabili sono i seguenti:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se di lusso (categorie A1, A8 e A9) FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 0,00
Franchigia sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza FPI	Euro 0,00

Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 10.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	20%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	100%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.500,00

La condizione economica del nucleo familiare da valutare può essere "attualizzata" secondo quanto previsto 6.2.4.

6.2.1 Verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto alla stima dei consumi

Al fine di verificare la congruità dei redditi dichiarati ai fini ICEF, con la stima della capacità economica necessaria a far fronte alle spese presuntivamente sostenute dai componenti il nucleo familiare da valutare per i consumi nell'anno di riferimento del reddito, viene effettuata una comparazione tra il reddito di confronto, come definito al punto 6.2.3 e la stima della spesa per i consumi risultante dalle voci elencate al seguente punto 6.2.2.

Se la stima della spesa per i consumi risulta superiore al reddito di confronto la domanda è incongrua; in detta ipotesi al nucleo familiare è attribuito l'indicatore di condizione economica superiore, corrispondente alla stima della spesa per i consumi.

6.2.2 Calcolo della stima della spesa per i consumi

Il calcolo della stima dei consumi è data dalla somma delle seguenti voci:

- a) i **consumi di base** sono calcolati, in via prudenziale, prendendo a riferimento talune voci della tabella dei consumi familiari elaborata dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, con importi ridotti nella misura di seguito indicata, in quanto potenzialmente riferibili a nuclei familiari strutturalmente poveri.

Tipologia consumo di base	Percentuale considerata
Alimentari	80%
Abbigliamento/calzature	40%
Energia elettrica	50%
Comunicazioni	40%

Gli importi annuali così ridotti risultano essere i seguenti:

n. componenti	1	2	3	4	+1
Alimentari	€ 2.702,00	€ 3.932,00	€ 4.560,00	€ 5.637,00	+ € 978,00
Abbigliamento/calzature	€ 250,00	€ 448,00	€ 685,00	€ 972,00	+ € 241,00
Energia elettrica	€ 158,00	€ 233,00	€ 275,00	€ 307,00	+ € 50,00
Comunicazioni	€ 207,00	€ 279,00	€ 338,00	€ 457,00	+ € 83,00
Spesa totale €	€ 3.316,00	€ 4.892,00	€ 5.858,00	€ 7.373,00	+ € 1.352,00

- b) le **spese per canoni di locazione e interessi passivi sui mutui** corrispondono ai valori inseriti dal soggetto nella dichiarazione ICEF collegata alla domanda per l'Assegno unico provinciale.
- c) Le **spese per il mantenimento di autoveicoli** sono calcolate nell'importo forfetario pari ad euro 2.000,00 per ogni autoveicolo posseduto al 31 dicembre del secondo anno antecedente l'anno di riferimento dell'assegno.
- d) Le **spese per la gestione dell'alloggio** sono calcolate moltiplicando il costo forfetario a mq., individuato in € 18,00, per i mq calpestabili dell'abitazione di residenza del richiedente al 31 dicembre del secondo anno antecedente l'anno di riferimento dell'assegno. Il dato va dichiarato nella domanda con arrotondamento alla decina inferiore.

6.2.3 Reddito di confronto

Il reddito di confronto è dato dalla somma dei quadri dei redditi dichiarati presenti nella dichiarazione ICEF: da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo occasionale, agricolo, da impresa o lavoro autonomo professionale, da partecipazione e da redditi non fiscali, nonché dell'integrazione percepita a titolo della Quota A) dell'assegno unico.

6.2.4 Aggiornamento delle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi ("Attualizzazione dei redditi")

La situazione reddituale del nucleo familiare da valutare può essere aggiornata ("attualizzata") a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi. Si considerano cambiamenti significativi della condizione le seguenti fattispecie verificatesi dopo il primo gennaio dell'anno di riferimento dei redditi:

- a) per lavoratori con contratto di lavoro dipendente di durata pari ad almeno 6 mesi, perdita o sospensione dell'attività lavorativa o riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro, avvenute per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato.

Per la verifica della durata del contratto si considerano anche le proroghe senza soluzione di continuità, se riferite al medesimo contratto;

- b) perdita del diritto di beneficiare degli ammortizzatori sociali;
- c) per lavoratori autonomi o con contratto di lavoro atipico che abbiano prodotto, nell'anno di riferimento della dichiarazione ICEF collegata alla domanda di assegno, reddito da lavoro per un importo non inferiore a € 5.000, la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa; la cessazione e la sospensione non devono dipendere dalla volontà dell'interessato e sono comprovate, rispettivamente, dalla chiusura e dalla sospensione della partita IVA ove esistente. Ai fini di questa lettera è equiparata a tali fattispecie l'instaurazione di una procedura concorsuale.

Si considerano per causa non dipendente dalla volontà dell'interessato:

- nel caso di lavoro dipendente, dimissioni per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, scadenza naturale del contratto di lavoro a termine (non vale per contratti di lavoro stagionale), superamento del periodo di comporto, infortunio o malattia invalidante con riduzione della capacità a meno di un terzo (invalidità pari o superiore al sessantasette per cento);
- nel caso di lavoro atipico, scadenza naturale del contratto di lavoro, infortunio o malattia invalidante come sopra definita;

- nel caso di lavoro autonomo e/o impresa commerciale e/o agricola, motivi economici, infortunio o malattia invalidante come sopra definita.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il verificarsi dei cambiamenti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) (“dichiarazioni di attualizzazione”) sono rilasciate dal richiedente nella domanda di assegno al momento della sua presentazione o, se avvenuti successivamente, mediante un aggiornamento della stessa.

I redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alle domande contenenti le dichiarazioni di attualizzazione sono rettificati nel seguente modo:

- vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità nette percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della dichiarazione di attualizzazione. Dalle mensilità nette si escludono gli eventuali importi del trattamento di fine rapporto (TFR) e degli assegni familiari;
- vengono escluse le imposte indicate nella Dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

Nel caso in cui l'attualizzazione dei redditi derivi dalla perdita/sospensione/riduzione di attività lavorativa che dà diritto ad ammortizzatori sociali, che non è stato possibile indicare al momento dell'attualizzazione in quanto non ancora percepiti, il richiedente dell'assegno unico è tenuto a integrare la dichiarazione di attualizzazione, entro tre mesi dall'erogazione della prima mensilità o unica rata dell'ammortizzatore, al fine di ricalcolare in via definitiva l'importo dell'Assegno unico – Quota A), effettivamente spettante, a pena di decadenza dal beneficio dell'attualizzazione .

Le variazioni della quota A) dell'assegno derivanti dall'attualizzazione dei redditi hanno decorrenza economica dal mese successivo alla data in cui sono state rilasciate le dichiarazioni di attualizzazione o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se tali dichiarazioni sono state rilasciate prima di quest'ultima data. Tali variazioni, inoltre, hanno validità per sei mesi successivi alla data di presentazione delle dichiarazioni di attualizzazione e non hanno effetto retroattivo.

Al termine del semestre di validità della dichiarazione di attualizzazione l'assegno ripristinato secondo l'ICEF, calcolato in base ai redditi esclusi per l'attualizzazione . A partire dal sesto mese, il richiedente ha la possibilità di rinnovare la dichiarazione di attualizzazione, indicando i redditi percepiti nei due mesi antecedenti il mese in cui si rilascia la dichiarazione di attualizzazione.

6.3 Valutazione della condizione economica per l'accesso alla quota finalizzata al soddisfacimento dei bisogni particolari della vita individuati dall'art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione – ICEF B

Per il calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare, ai fini dell'accesso alla quota dell'assegno di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (di seguito "ICEF B"), si applicano i seguenti Parametri ICEF variabili:

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza se di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare FPI	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 30.000,00

Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	Euro 60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.500,00

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni ICEF si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del beneficiario:

- per i soggetti invalidi, diversi dagli invalidi civili parziali, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF sono computati per la parte eccedente l'importo di euro 25.000.

7. Determinazione della quota A)

La misura della quota A) è pari all'integrazione del reddito del nucleo familiare da valutare tale da:

- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare inferiore a 0,08 ad un valore pari a 0,13;
- portare il valore dell'indicatore ICEF A) del nucleo familiare da valutare che risulta pari o superiore a 0,08 e inferiore a 0,16, ad un valore proporzionalmente crescente da 0,13 e fino a 0,16.

In formule, la misura della quota A) è così determinata:

a) *calcolo del differenziale ("scarto_icef") tra l'indicatore icef considerato quale soglia di povertà (icef_soglia) e l'indicatore icef A del nucleo familiare da valutare (icef_A), come definito al paragrafo 6.2*

$$\text{icef_soglia} = \min(0,16; \max(0,13; 0,375 * \text{icef_A} + 0,1))$$

$$\text{scarto_icef} = \max(0; \text{icef_soglia} - \text{icef_A})$$

b) *calcolo dell'importo annuale della quota A):*

$$\text{quota_A} = \min(\text{euro } 11.400,00; \text{scarto_icef} * \text{eq_NFB} * \text{euro } 50.500,00)$$

dove:

l'importo di euro 11.400,00 indica che l'importo mensile della quota A) non può superare il limite di euro 950,00;

e

eq_NFB = coefficiente della scala di equivalenza previsto dalla Disciplina ICEF per il numero di componenti il nucleo familiare beneficiario;

La misura della quota A), è ridotta del 50% nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'art. 5 del

Regolamento non hanno maturato, mediante versamenti previdenziali obbligatori per effetto di attività lavorativa subordinata, autonoma o libero professionale o versamenti previdenziali figurativi per maternità, una copertura previdenziale valida ai fini del diritto di almeno 6 mesi (26 settimane o 180 giorni) nel periodo compreso tra il primo luglio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui nessun componente del nucleo ha versato contributi previdenziali per almeno 3 mesi (13 settimane, 90 giorni), e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, la misura della quota A) è determinata dai servizi sociali territoriali nel progetto sociale, ai sensi del paragrafo 9.

La misura della quota A) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di contrasto alla povertà che non sono ritenuti integralmente cumulabili ai sensi del paragrafo 12 con la medesima quota dell'assegno.

L'importo mensile della quota A è dato dividendo per 12 la quota A annuale, come sopra calcolata, con arrotondamento all'euro. In ogni caso la quota A non è dovuta se inferiore ad euro 20,00.

Se un componente del nucleo familiare termina la fruizione della NASPI (art. 1 del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22) o della Indennità di disoccupazione, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (articolo 15 del D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22), avendo goduto dell'intero periodo, la quota A dell'assegno viene incrementata, nei dodici mesi successivi, degli importi mensili di seguito indicati, moltiplicati per il coefficiente della scala di equivalenza fino a quello previsto per un nucleo di quattro persone:

	Età inferiore a 55 anni	Età pari o superiore a 55 anni
Maschio	Euro 1.200,00	Euro 2.400,00
Femmina	Euro 2.400,00	Euro 4.800,00

Per chi presenta la domanda in via anticipata rispetto all'anno di riferimento dell'assegno senza avere in corso una domanda di assegno, l'incremento vale per l'anno di riferimento dell'assegno. Per gli altri casi, l'incremento si applica dal mese successivo in cui si è verificata la cessazione della NASPI o DIS-COLL e fino al 31 dicembre, se il richiedente ha in corso una domanda di assegno valida, e per i restanti mesi dell'anno successivo a partire da gennaio, se presenta una domanda di assegno valida per l'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione della NASPI o DIS-COLL.

8. Determinazione della quota B)

La quota B) dell'assegno è calcolata in relazione ai bisogni particolari individuati dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento, come di seguito specificato.

8.1 Quota B1) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori

Per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, la misura mensile della Quota B) (di seguito Quota B1), per i nuclei familiari beneficiari con un figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, è pari ad:

- euro **75,00** per un ICEF B inferiore o pari a **0,10**;
- un valore intermedio tra euro **75,00** ed euro **40,00** calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto all'indicatore ICEF B, ricompreso tra **0,10** e **0,30**, con scaglioni di **1 euro**;

- euro **40,00** per un ICEF B pari a 0,30.

La misura mensile è aumentata per un coefficiente di **1** per il secondo figlio minore o soggetto equiparato a figlio minore, e per un coefficiente di **1,2** per il terzo figlio ed un coefficiente di **1,4** per ogni figlio minore o soggetto equiparato dal quarto e successivi.

La misura mensile è aumentata del 20% nel caso in cui nel nucleo familiare da valutare, al momento della presentazione della domanda, sia presente un solo genitore.

Per la nascita o l'ingresso nel nucleo familiare beneficiario del terzo figlio o soggetto equiparato al figlio minore, la misura mensile della Quota B1, è aumentata di euro 50,00 al mese ("maggiorazione nascita terzo figlio"), decorrente dal mese successivo a quello della nascita e fino al mese del compimento del primo anno di età, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento.

Viene confermata per la Quota B1 la sperimentazione adottata nel 2017 per l'assegno regionale al nucleo familiare (deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 08.07.2016), di trasformazione dell'erogazione di parte dell'assegno regionale al nucleo familiare in buoni di servizi.

In particolare per la Quota B1 la sperimentazione è fatta secondo le modalità e criteri di seguito indicati.

Sono interessati a questa modalità di erogazione i nuclei familiari con figli di età pari o superiore a tre anni, in quanto si presuppone che siano iscritti alla scuola d'infanzia, primaria o alla scuola secondaria del primo e del secondo grado.

I servizi validi ai fini del raggiungimento della spesa presunta minima per ottenere l'erogazione integrale della quota B1) sono:

- mensa scolastica;
- trasporto alunni.

In attesa del superamento delle tariffe agevolate e della previsione in loro sostituzione di una somma compensativa dell'assegno unico, erogata per consentire alle famiglie di pagare la tariffa massima, i servizi sono valorizzati alle seguenti tariffe:

- mensa scolastica: euro 5,00 per ogni pasto consumato da ciascun figlio;
- trasporto alunni: euro 180,00 per ogni abbonamento libera circolazione acquistato;
- trasporto alunni: euro 100,00 per ogni abbonamento senza libera circolazione acquistato;

Si conteggiano i pasti consumati o gli abbonamenti al trasporto pubblico acquistati nell'anno di riferimento dell'assegno regionale al nucleo familiare.

La quota B1) è suddivisa in due ulteriori quote:

quota B1) libera = quota che viene erogata in forma monetaria senza vincolo di subordinazione al consumo/acquisto di servizi;

quota B1) condizionata = quota che viene erogata a condizione che vengano consumati/acquistati determinati livelli di servizi nell'anno di riferimento dell'assegno.

La quota libera e la quota condizionata sono di norma pari rispettivamente **al 70% e al 30%** dell'assegno.

Con riferimento agli importi mensili, bimestrali, annuale dell'assegno, le quote libera e condizionata sono determinate applicando all'importo mensile, bimestrale, annuale le seguenti percentuali:

Quota B1) spettante		
Mese	Quota libera	Quota condizionata
Gennaio	100%	0%
Febbraio	100%	0%
Marzo	100%	0%
Aprile	100%	0%
Maggio	55%	45%
Giugno	55%	45%
Luglio	55%	45%
Agosto	55%	45%
Settembre	55%	45%
Ottobre	55%	45%
Novembre	55%	45%
Dicembre	55%	45%
Totale annuo	70%	30%

Ad ogni mese viene erogata la somma delle quote libera e condizionata della quota B1) dell'assegno, fermo restando che la sommatoria delle quote condizionate spettanti sino al mese di pagamento non può essere maggiore della sommatoria del valore convenzionale dei servizi consumati/acquistati fino alla fine del mese precedente al pagamento. La parte della quota condizionata eccedente in un dato mese il valore dei servizi utilizzati/acquistati viene riportata ai mesi successivi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 13.

Casi particolari

1. Assegno di durata inferiore all'anno

Per le domande di assegno che danno diritto a meno di 12 mensilità di quota B1), le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota libera = per le prime quattro mensilità dell'assegno, la quota libera è pari al 100% dell'importo mensile dell'assegno. Per le mensilità successive, se esistono, la quota libera è pari al 55% dell'importo mensile dell'assegno;

quota condizionata = è pari alla differenza tra l'importo mensile e la quota libera.

2. Nuclei familiari con figli di età fino a tre anni.

Per i nuclei familiari che hanno figli di età fino a tre anni, la quota di assegno riferita a questi figli (di seguito "figli esclusi") va salvaguardata, nel senso che non è soggetta al vincolo di destinazione, e quindi viene sempre erogata. Pertanto le quote libera e condizionata sono determinate nel seguente modo:

quota condizionata = ad € 0,00 per le prime quattro mensilità dell'assegno e al 45% dell'assegno calcolato in base al numero di figli complessivi * numero figli inclusi / numero di figli complessivi, per le eventuali mensilità successive alla quarta;

quota libera = 100% dell'assegno mensile - quota condizionata.

La Quota B1) dell'assegno, a richiesta dell'ente erogatore dei servizi di mensa, può essere erogata a questo ente per recuperare eventuali debiti del nucleo familiare beneficiario sorti per pasti consumati ma non pagati.

La misura della quota B1) è ridotta degli eventuali importi spettanti a titolo di prestazioni nazionali di sostegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che non sono ritenuti cumulabili con la medesima quota dell'assegno, secondo quanto previsto al paragrafo 12.

8.2 Quota B2) per l'accesso ai servizi per la prima infanzia

Per l'accesso ai servizi per la prima infanzia individuati dall'articolo 5, comma 2, lett. b), del Regolamento, la quota B) dell'assegno è aumentata di un importo mensile (di seguito Quota B2), come di seguito indicato.

La misura mensile della Quota B2) prevede la definizione, per ciascuna tipologia di servizio, di una tariffa unica provinciale proporzionale alla condizione economica ed è calcolata come differenza tra i costi a carico della famiglia del soggetto che usufruisce del servizio e la tariffa unica provinciale.

Per ciascuna tipologia di servizio la tariffa unica provinciale è ridotta del 50% in caso di nuclei familiari in cui è presente un solo genitore. La tariffa unica provinciale è aumentata del 10% per i nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori ma solo uno di essi svolge attività lavorativa.

Nidi d'infanzia – Quota B2 mensile per la quota fissa

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2) è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00;
- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2) è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa mensile non superiore ad euro 40,00 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 250,00 in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 1,00 euro. Nei nuclei con più di un figlio minore la tariffa in corrispondenza di un Icef B pari a 0,40 viene ridotta ad euro 150,00. Nei nuclei in cui è cessata l'attività di lavoro precario di uno dei genitori la tariffa è ridotta della metà. Per cessazione di un'attività di lavoro precario si intende la perdita di un lavoro dipendente a tempo determinato o la cessazione di un contratto di lavoro atipico secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.4. A tale paragrafo si fa riferimento anche per la durata degli effetti economici e per i criteri e le modalità di riaccertamento della cessazione dell'attività di lavoro precario;
- per le famiglie con un indicatore Icef B superiore a 0,40 il contributo è pari a zero.

Nel caso di scelta, per l'anno educativo di riferimento, di un orario di frequenza per un numero di ore settimanali inferiore a 35 (incluse le ore riferite ad anticipi e/o posticipi) la tariffa che permane in capo alla famiglia è ridotta di un terzo.

Nel caso in cui il Comune applichi tariffe base omnicomprensive che includono anche il costo del pasto, ai fini della determinazione della Quota B2 mensile spettante, la tariffa mensile applicata dal Comune è ridotta di euro 40,00.

Nidi familiari – Tagesmutter – Quota B2 calcolata su base oraria:

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2 è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,50;
- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2 è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa

oraria non superiore ad euro 0,50 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 3,00, in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro;

- per le famiglie con un indicatore Icef B superiore a 0,40 la Quota B2 è pari a zero.

Servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate – Quota B2 calcolata su base oraria:

- per le famiglie con un indicatore Icef B fino a 0,20 la Quota B2 è determinata in misura tale da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25;
- per le famiglie con un indicatore Icef B compreso tra 0,20 e 0,40 la Quota B2 è graduata in proporzione all'indicatore Icef B, in modo da far permanere in capo alla famiglia una tariffa oraria non superiore ad euro 0,25 in caso di Icef B pari a 0,20 e non superiore ad euro 1,60, in caso di Icef B pari a 0,40, con scaglioni di 0,10 euro.

La Quota B2 per l'abbattimento dell'onere a carico delle famiglie è commisurata al periodo ricadente nell'anno solare di riferimento.

8.3 Quota B3 per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare

La misura mensile della quota B è aumentata di un importo per il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti del nucleo familiare, come di seguito determinata:

- i. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti che risiedono anagraficamente e convivono con i propri genitori, fratelli/sorelle, o con i propri tutori, curatori o amministratori di sostegno, se diversi dal relativo coniuge

categoria di invalidità	Importo minimo	Importo massimo
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi minorenni	€ 140,00	€ 280,00
- Invalidi maggiorenni parziali (74% - 99%)	€ 120,00	€ 240,00
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 140,00	€ 280,00
- Ciechi parziali	€ 160,00	€ 320,00
- Sordi	€ 160,00	€ 320,00
<i>Invalidi gravi</i>		
- Invalidi non deambulanti / non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 200,00	€ 400,00
- Ciechi totali	€ 200,00	€ 400,00

- ii. Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti diversi dal punto i.

categoria di invalidità	Importo minimo 0,10 < Icef < 0,36	Importo massimo Icef <= 0,10
<i>Invalidi non gravi</i>		
- Invalidi maggiorenni	€ 40,00	€ 40,00

parziali (74% - 99%)		
- Invalidi maggiorenni assoluti (100%)	€ 56,00	€ 84,00
- Ciechi parziali	€ 64,00	€ 96,00
- Sordi	€ 64,00	€ 96,00
<i>Invalidi gravi</i>		
- Invalidi non deambulanti / non autosufficienti con indennità di accompagnamento	€ 80,00	€ 120,00
- Ciechi totali	€ 100,00	€ 150,00

L'importo massimo spetta per un indicatore ICEF B inferiore a **0,10**. L'importo minimo per un indicatore ICEF B pari a **0,36**. Per valori intermedi dell'indicatore ICEF B, la Quota B3 è calcolata, riducendo proporzionalmente l'importo massimo, con scaglioni di un euro.

Qualora il componente invalido civile, cieco civile o sordo sia ricoverato presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, la relativa quota B3) è sospesa a decorrere dal mese successivo. Nel caso di rientro nel nucleo familiare da un periodo che ha determinato la sospensione dell'assegno, il beneficio riprende dal mese successivo al rientro.

9. Progetto sociale

Il progetto è diretto a rispondere complessivamente, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. Sulla base della valutazione professionale effettuata dai servizi sociali il progetto può derogare ai criteri di quantificazione del beneficio e agli obblighi rispetto alla condizionalità nel seguente modo:

- nel caso di componenti del nucleo inseriti in struttura residenziale socio-assistenziale, socio-sanitaria o sanitaria, ridurre, nel limite massimo del 60%, la misura della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7 tenendo conto del grado di copertura dei fabbisogni primari garantito dalla struttura residenziale;
- applicare alla quantificazione della quota A), calcolata in base alle formule di cui alle lett. a) e b) del punto 7, il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato dalle predette formule e non applicare la decurtazione del 50% dell'importo nel caso in cui alcuni soggetti non posseggano i requisiti previdenziali previsti al punto 7;
- nel caso di domanda incongrua ai sensi del paragrafo 6.2.1 può comunque disporre l'applicazione dell'ICEF risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali se ritiene quest'ultimo maggiormente rappresentativo della reale condizione economica del nucleo familiare;
- ove possibile, promuovere la creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare beneficiario.

L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale. (spostato dal paragrafo 10)

10. Concessione ed erogazione dell'assegno unico provinciale

La concessione dell'assegno è disposta con provvedimento del dirigente dell'Agenzia entro **90** giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora nel nucleo familiare beneficiario non vi siano componenti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo in possesso della copertura previdenziale prevista dall'articolo 4, comma 2, lett. b), numero 1. del regolamento, oppure qualora il nucleo familiare beneficiario ricada in una delle situazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3 del regolamento, e in ogni caso in cui è richiesta la valutazione dei servizi sociali, l'assegno unico provinciale è concesso sotto la condizione della sospensione della determinazione della quota A), fino alla conclusione della valutazione di competenza dei servizi sociali.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il richiedente deve presentarsi al servizio sociale territorialmente competente affinché sia effettuata la valutazione della sussistenza di problematiche sociali complesse, nel termine di 90 giorni dalla data in cui il richiedente si sia presentato.

Il nucleo familiare beneficiario decade dalla quota A) dell'assegno, nel caso di mancata sottoscrizione del progetto.

A titolo esemplificativo, il progetto sociale si considera non sottoscritto quando:

- il suddetto termine di presentazione al servizio sociale decorra inutilmente senza che il beneficiario si sia presentato;
- il servizio sociale non riscontri la sussistenza di problematiche sociali complesse,

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario sottoscriva il "progetto sociale", l'Agenzia procede alla modifica della concessione dell'assegno, prevedendo la determinazione della quota A).

La rideterminazione dell'importo dell'assegno per effetto di una valorizzazione dell'utilizzo dei servizi di mensa scolastica o acquisto di abbonamenti per il trasporto alunni inferiore al 30% della quota condizionata della quota B1 (paragrafo 8,1) o per sospensione per ricovero della quota B2) (paragrafo 8.3), è immediatamente efficace senza necessità di una modifica alla concessione dell'assegno.

Il pagamento è effettuato dall'Agenzia, in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese.

11. Sanzioni

Il mancato rispetto degli impegni assunti dalla sottoscrizione degli atti previsti all'articolo 7, comma 3, del regolamento comporta per il nucleo familiare beneficiario di cui fa parte il soggetto responsabile dell'inadempimento, l'esclusione dal beneficio della quota A), per un periodo di sei mesi successivi al mese in cui si è verificato tale inadempimento. Nel caso di rifiuto dell'offerta di lavoro che determina la perdita dello stato disoccupazione, o l'attività lavorativa viene cessata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, il periodo di esclusione è elevato a dodici mesi. Il servizio sociale territorialmente competente può disporre che tali esclusioni non si applicano qualora emergano particolari motivazioni o cause di disagio che hanno determinato l'inadempimento degli impegni o il rifiuto dell'offerta di lavoro e a condizione che il nucleo familiare da non sottoporre ad esclusione aderisca ad un progetto sociale appositamente predisposto.

Per le violazioni degli impegni assunti con il progetto sociale, il servizio sociale territorialmente competente può decidere tra l'applicazione di periodo di esclusione dal beneficio fino a dodici mesi e una riduzione della quota A) o di adottare entrambe le misure.

Il rifiuto del progetto sociale previsto per l'accesso agli interventi statali di contrasto alla povertà (SIA-REI) comporta anche la decadenza dalla quota A) dell'assegno. L'attestazione dei servizi sociali concernente il fatto che il progetto sociale richiesto per l'accesso ai predetti interventi, non è necessario, non comporta la decadenza dalla quota A) se il nucleo ha diritto alla quota A) senza la preventiva valutazione dei servizi sociali.

La presenza nel nucleo familiare beneficiario di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza dalla quota A), o da un beneficio della medesima tipologia, ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, comporta l'impossibilità di accedere all'assegno unico per 18 mesi dal provvedimento di decadenza totale per dichiarazioni non veritiere relative alla condizione economica e alla residenza.

12. Non cumulabilità integrale dell'assegno con altri interventi

Le seguenti regole di non cumulabilità sono poste in quanto talune delle quote dell'assegno unico provinciale perseguono le medesime finalità degli interventi individuati.

A tal fine, ai sensi dell'intesa sottoscritta tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero del Lavoro e le Politiche sociali, gli interventi di contrasto alla povertà nazionali e quelli provinciali previsti da questa disciplina sono gestiti in modo coordinato, in maniera tale da consentire all'assegno unico provinciale quota A) di integrare il SIA-REI.

Pertanto, i nuclei familiari con indicatore ICEF A) inferiore a 0,08 sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE ai fini del SIA-REI e, se in possesso dei requisiti, sono tenute a presentare la domanda per gli interventi statali entro tre mesi dalla presentazione della domanda di assegno unico, a pena della decadenza della quota A). Nel periodo utile per la presentazione della dichiarazione ISEE/domanda REI, l'assegno unico è concesso con contestuale sospensione della determinazione della quota A). In caso di definitiva concessione del SIA-REI, la quota A) dell'assegno unico provinciale non è cumulabile integralmente con tali misure nazionali di contrasto alla povertà. In particolare, nel caso di contemporaneo diritto ai predetti benefici provinciale e nazionali, l'importo mensile della quota A), se maggiore, è ridotto dell'importo mensile delle misure nazionali, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

Analogamente, la quota B1) dell'assegno unico provinciale per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori, ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo figlio, non è cumulabile integralmente con l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della legge 448/1998. Nel caso di contemporaneo diritto ai due predetti benefici, l'importo della quota B1), ad esclusione della maggiorazione per la nascita del terzo o successivo figlio, se maggiore, è ridotto dell'importo dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, mentre è pari a zero, se uguale o minore.

13. Termini per la correzione della Domanda di assegno unico provinciale e delle Dichiarazioni ICEF collegate ed effetti delle correzioni sugli importi dell'assegno

Il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella Domanda di assegno unico provinciale o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo.

L'eventuale maggiore importo spettante è riconosciuto solo se la rettifica è effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor importo è recuperato anche mediante compensazione con altre prestazioni, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e quelle erogate a tutela dei minori, che l'Agenzia è obbligata ad erogare al medesimo soggetto o ad un altro componente il nucleo familiare beneficiario dell'importo dell'assegno indebitamente percepito. In particolare, le somme erogate a tutela dei minori sono l'anticipazione dell'assegno di mantenimento e il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore in affido extraparentale.

14. Disposizioni finali e transitorie

Per le domande di assegno unico provinciale presentate entro il 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal 1° gennaio 2018, se il nucleo familiare è in possesso a tale data di tutti i requisiti per l'accesso all'assegno. Se il possesso dei requisiti è a una data successiva al 1° gennaio 2018 ma antecedente al 31 marzo 2018, l'assegno decorre dal mese successivo alla data di possesso dei requisiti.

L'erogazione della quota A) potrà essere effettuata mediante versamento sulla carta acquisti utilizzata per gli interventi nazionali di contrasto alla povertà (art. 81, comma 32, del DL 25 giugno 2008, n. 112 - "residenti di cittadinanza italiana"), di cui la Provincia avrà ottenuto l'estensione dell'utilizzo per l'assegno unico provinciale. Con successiva deliberazione saranno stabiliti criteri e modalità per l'attivazione della carta acquisti.

La sospensione dell'intervento economico di cui all'art. 35, comma 2, della LP 13/2007 ("reddito di garanzia") disposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1256 del 15.06.2012 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci relative ai requisiti concernenti la condizione economica e la residenza, e la sospensione disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle citate disposizioni, per mancato rispetto degli impegni assunti con i centri per l'impiego, comportano la sospensione della Quota A) dell'assegno fino alla data di cessazione delle suddette sospensioni, se tale data è successiva al 31.12.2017.